

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZI INVERNALI STAGIONE 2016-2017. SERVIZIO INVERNALE FORFETTARIO SULLE STRADE PROVINCIALI LOTTO 33 SP 1 DELLE VALLI DI LANZO DAL KM 9+600 AL KM 31+200, SP 1 DELLE VALLI DI LANZO DIR.3 DAL KM 0+000 AL KM 0+950, SP 1 DELLE VALLI DI LANZO DIR. 3/a DAL KM 0+000 AL KM 0+250

C.I.G.: 6846201FC6

Importo contrattuale netto: €55.256,24=

Impresa affidataria: A.T.I. MILANO LUCA/ORCO SERVICE SNC – VICOLO PALESTRO 7, S. GIORGIO CANAVESE (TO)

P R E M E S S O

- Che con decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 358-25479 del 16/09/2016 dichiarato immediatamente eseguibile, in seguito alla scadenza degli appalti quinquennali, dei servizi invernali forfettari ed a misura lungo le strade provinciali, aggiudicati a seguito di gare ad evidenza pubblica, sono stati espressi tra gli altri i seguenti indirizzi:

- di procedere con la massima tempestività ricorrendo, ove necessario, alla proroga dei contratti in essere, ovvero con procedure negoziate;
- di provvedere tempestivamente agli affidamenti anche in pendenza della verifica dei requisiti generali degli affidatari;

- che con determinazione del Direttore dell' Area Lavori Pubblici 103-25890 del 05/10/2016 è stato autorizzato l'affidamento dei servizi invernali stagione 2016/2017 ai sensi dell'art. 63 comma 2) lett. c) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 mediante procedure negoziate con affidamento diretto alle

imprese già aggiudicatarie delle procedure aperte per le stagioni 2010/2015, agli stessi prezzi, patti e condizioni già in vigore nel relativo appalto per le stagioni 2010/2015, fatta salva la riduzione della durata della prestazione dei primi quindici giorni di inizio del servizio e con la proporzionale riduzione dell'importo di affidamento;

- che con determinazione del Dirigente del servizio Contratti n.128-36684/2010 del 18/10/2010 – l'appalto per la zona di che trattasi venne aggiudicato all'A.T.I. MILANO LUCA/ORCO SERVICE S.N.C. con sede in Vicolo Palestro, 7 – S.Giorgio C.se (TO) la quale offrì un ribasso del 22,654%;

- che il relativo contratto venne stipulato in data 27/01/2011 al n. 13723 di repertorio e registrato all'Agenzia delle Entrate al n.36 serie 1 in data 07/02/2011 per un importo netto contrattuale di euro 301.397,68=.

-che per la stagione 2015/2016 fu chiesto all'impresa aggiudicataria del contratto principale, che acconsentì, la disponibilità ad eseguire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni già in vigore;

- che con nota prot. n. 108833.12.7 del 20/09/2016 è stato nuovamente richiesto alla medesima impresa la disponibilità ad eseguire il servizio anche nella stagione invernale 2016/2017 agli stessi prezzi, patti e condizioni già in vigore nell'appalto relativo alle stagioni 2010/2015, fatta salva la riduzione della durata della prestazione dei primi quindici giorni di inizio del servizio e con la proporzionale riduzione dell'importo di affidamento, per l'importo di euro 55.256,24=(compresi euro 2.926,00= per oneri della sicurezza), Iva 22% esclusa;

-che l'impresa interpellata, con nota protocollata al n.114361 in data

03/10/2016, ha dichiarato in merito la propria disponibilità;

- che con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici 202-32177/2016 del 29/12/2016, il servizio invernale forfettario sulle strade provinciali lotto 33: SP delle Valli di Lanzo dal Km 9+600 al Km 31+200, SP 1 delle Valli di Lanzo dir.3, dal Km 0+000 al Km 0+950, SP 1 delle Valli di Lanzo dir.3/a dal Km 0+000 al Km 0+250 è stato affidato – agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto d'appalto rep. n. 13723/2011- per un importo netto contrattuale di Euro 301.397,68= all'A.T.I. MILANO LUCA/ORCO SERVICE S.N.C. –Vicolo Palestro, 7– San Giorgio Can.se, la quale con nota protocollata al n.114361 in data 03/10/2016 ha confermato la propria disponibilità;

- che la spesa prenotata di €.1.150.000,00 relativamente all'affidamento dei servizi invernali per il secondo semestre del 2016 , è stata integrata per l'anno 2017 con determinazioni del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n.5-35545/2016 del 01/02/2017 e 20-1178 /2017 del 28/02/2017 ;

- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici Ing.Matteo TIZZANI;

- che il RUP in data 06/03/2017 con nota prot. n. 27080 ha comunicato che, alla data attuale non sono presenti convenzioni attive in CONSIP né nella centrale di Committenza regionale, né nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, né è stata attivata idonea piattaforma dalla stazione appaltante, **(all. A)**;

- che con la medesima nota è stato individuato il Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 c.1 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. nella persona del Geom.

Benedetto Silvestri;

- che sia il Direttore dell'Esecuzione che il Responsabile Unico del procedimento hanno rilasciato apposite dichiarazioni sostitutive ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i., dell' art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 20 D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. in materia di anticorruzione;
- che per la realizzazione della prestazione sono state espletate le verifiche in merito alla insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art.80 del D.lgs.50/16;
- che il DURC on line per Milano Luca è stato rilasciato in data 16/08/2017 dallo sportello unico dell'Inail con il numero di protocollo 8577748, è regolare ed è depositato agli atti;
- che il DURC on line per Orco Service snc è stato rilasciato in data 22/05/2017 dallo sportello unico dell'Inps con il numero di protocollo 6848441, è regolare ed è depositato agli atti;
- che l'impresa citata ha costituito, ai sensi dell'art.103 del D.lgs.50/2016, garanzia definitiva (per la stagione 2016/2017) di polizza fideiussoria n.5009021336775, pagata in data 12/01/2017 presso Fata Assicurazioni (Agenzia 272-Rivarolo Canavese);
- che si è ottemperato agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.1 c.32 L.06/11/2012 n.190;
- che i servizi in argomento sono stati finanziati così come dettagliatamente indicato nella determinazione direttoriale n.103-25890/2016 del 05/10/2016, integrata dalle determinazioni direttoriali n.5-35545/2016 del 01/02/2017 e n.20-1178/2017 del 28/02/2017;
- che con nota prot. n. 27080 del 06/03/2017 il Responsabile Unico del

Procedimento ha comunicato al Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni che i servizi in oggetto sono stati consegnati in data 16/11/2016 (**all. A**).

QUANTO SOPRA PREMESSO T R A

La Città Metropolitana di Torino rappresentata dal Direttore dell'Area Lavori Pubblici Ing. Matteo TIZZANI nato a Torino il 18/12/1972 - in qualità di legale rappresentante ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino ed in esecuzione del Decreto del Vice sindaco Metropolitan n. 503-37953 del 27/11/2015 e del Decreto del Consigliere delegato M. Carena n. 601-43135 del 29/12/2015 - domiciliato in c.so Inghilterra, 7-Torino;

E

Il Sig. Luca MILANO legale rappresentante dell' A.T.I. Milano Luca/Orco Service s.n.c.– Vicolo Palestro, 7 –San Giorgio Canavese- nato a Ivrea (TO) il 21/06/1976, e domiciliato per la carica presso l'ufficio competente – Corso Inghilterra 7 –Torino.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

La Città Metropolitana di Torino, come sopra rappresentata conferma l'avvenuto affidamento e pertanto formalmente affida alla A.T.I. Milano Luca/Orco Service s.n.c.– Vicolo Palestro, 7 –San Giorgio Canavese, il servizio invernale forfettario sulle strade provinciali lotto 33: SP delle Valli di Lanzo dal Km 9+600 al Km 31+200, SP 1 delle Valli di Lanzo dir.3, dal

Km 0+000 al Km 0+950, SP 1 delle Valli di Lanzo dir.3/a dal Km 0+000 al Km 0+250, stagione 2016/2017 della cui consegna preventiva si prende atto ad ogni effetto giuridico e contrattuale.

Art. 3

Il contratto deve intendersi stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto d'appalto stipulato in data 27/01/2011 al n. 13723 di repertorio e registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 36 in data 07/02/2011.

Si richiamano la determinazione del Direttore Area Lavori Pubblici n.202-32177 del 29/12/2016 e gli elaborati già sottoscritti in occasione della stipula del citato atto, compreso il D.U.V.R.I. (**vedasi allegato A**).

Art. 4

L'importo netto contrattuale risulta essere di **euro 55.256,24=**.

Art. 5

L'Impresa come sopra rappresentata, nell'accettare l'appalto, dichiara espressamente di essersi attenuta, per i servizi già eseguiti e di attenersi, per quelli ancora da eseguire alla esatta osservanza di tutte le prescrizioni dei citati elaborati tecnici allegati al contratto principale d'appalto che, in segno di accettazione, vengono qui espressamente richiamati ad eccezione della determinazione della Direzione Area Lavori Pubblici n.202-32177 del 29/12/16 che in tale occasione - oltre che richiamata - viene anche sottoscritta dall'appaltatore.

Art. 6

L' Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso il competente Servizio della Città Metropolitana –Corso Inghilterra 7, Torino .

Art. 7

Le parti danno atto, che la Città Metropolitana di Torino, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora per l'appaltatore in corso di esecuzione contrattuale, si configurasse anche solo una delle cause di esclusione previste all'art.80 del D.lgs.50/2016. L'affidatario si assume ,inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.50/2016.

Resta inteso che nel caso di recesso per le predette motivazioni, sarà applicabile il disposto di cui all'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e dei materiali utili esistenti in cantiere o in negozio, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva come previsto dal combinato disposto dell'art.1 c. 3 e c.13 del D.L. 95/2012 così come convertito in Legge 135/2012.

Art. 8

Per il presente contratto la revisione dei prezzi e' consentita nei termini previsti dall'art. 106 c.1 del d.lgs. 50/16 e s.m.i.. Relativamente ai contratti di forniture e servizi restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, L.208/2015 che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 %, l'appaltatore o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo .

I pagamenti, saranno effettuati mediante mandati emessi sulla Tesoreria

civica della Città Metropolitana di Torino - Unicredit S.p.a. Sportello 08162, via Bellezia 2 – Torino. I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città Metropolitana di Torino, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17/12/2010 n. 217, per l'applicabilità della quale l'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa.

Si richiamano l'applicabilità delle norme di cui al D.Lgs. 192/2012.

Art. 9

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Sono fatte salve le disposizioni dell'art 106 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito alle modifiche contrattuali consentite.

Art. 10

Per quanto attiene al Subappalto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 11

L'impresa e' obbligata all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (Legge 12.03.1999, n. 68).

Art. 12

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 13

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni, vigenti in materia, nonché quant'altro disposto dagli elaborati a corredo del contratto principale. Si dà atto che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett.e) del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e s.m.i per il presente contratto non è richiesta la documentazione in materia di antimafia.

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'Impresa affidataria.

Tutte le prestazioni contemplate nel presente atto sono soggette ad IVA ed ai sensi dell'art. 5, comma 2°, e dell'art. 1 lett. B della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 la suesposta scrittura è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

L'imposta di bollo sul presente originale informatico è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23.01.2004 ora abrogato da D.M. 17.06.2014 art. 6, su comunicazione n. prot. 022878 rilasciata dall' Agenzia delle Entrate Torino 1 in data 07/02/2013, nella misura di euro 16,00 a foglio, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima All. A al D.P.R. 26/10/1972 n. 642. e s.m.i.

Allegati: A) Nota prot. n. 27080 del 06/03/2017.

I codici fiscali delle parti contraenti sono i seguenti:

- CITTA' METROPOLITANA DI TORINO: 01907990012;

-A.T.I. MILANO LUCA/ORCO SERVICE S.N.C.: 07199910014

A seguito dell'apposizione su tale atto - redatto in forma elettronica - della firma digitale da parte dei contraenti, verrà allegato documento informatico firmato digitalmente, ai soli fini della repertoriatura, dal Segretario Generale o da suo sostituto.